



COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

Via V. Emanuele, 19 - Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 2640 del 13 aprile 2021

Ordinanza Sindacale n. 11 del 13.04.2021

Oggetto: Misure temporanee e urgenti per evitare assembramenti nelle piazze e nei luoghi aperti al pubblico.

IL VICE SINDACO

PREMESSO:

- che l'intero territorio nazionale è interessato da una emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. "Coronavirus") dal carattere altamente contagioso, la quale ha cagionato un numero elevato di vittime e contagiati, inducendo il Governo, le singole Regioni ed i Sindaci ad adottare provvedimenti restrittivi eccezionali onde contenere il contagio;
- che l'11 marzo 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che individua la Puglia quale zona rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 -Suppl. Ordinario n. 41) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" nelle quali ai sensi del comma 4 lettera a) dello stesso DPCM "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto";

PRESO ATTO CHE

l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in Legge n. 74/2020, al comma 8 dispone il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prevede la facoltà da parte del Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

RILEVATO CHE:

- nelle aree gioco dei parchi e delle aree ludiche attrezzate, situate in Piazza UNICEF, Piazza Collodi e Parco Belvedere, nonché nelle piazze e nei luoghi aperti al pubblico, negli ultimi giorni si sono verificati assembramenti di persone e violazioni dell'obbligo del rispetto della distanza interpersonale e dell'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale imposti dalla normativa vigente;
- detti fenomeni hanno assunto proporzioni particolarmente rilevanti nelle ore pomeridiane e nei giorni del fine settimana;
- nonostante l'effettuazione di specifici servizi di controllo, è necessario adottare ulteriori misure per la prevenzione degli assembramenti nelle suddette aree;

RITENUTO che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VALUTATA la necessità oltre che l'opportunità di assumere provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità di tutta la popolazione residente e dimorante sul territorio con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2021, fatta salva la possibilità di prorogarne ulteriormente l'efficacia in relazione all'andamento dei contagi;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il recente incremento dei casi di contagiati, di soggetti posti in isolamento fiduciario e, purtroppo, di decessi;

AL FINE di evitare assembramenti in determinate fasce orarie in luoghi di maggiore aggregazione;

RITENUTO che la situazione di fatto e di diritto fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO opportuno adottare tutte le misure considerate idonee per scongiurare assembramenti nei luoghi aperti al pubblico come piazze, aree ludiche, parchi, ville ed assimilabili;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 30 aprile 2021 compreso:

- il divieto di stazionamento delle persone nelle piazze e nelle pubbliche vie;
- divieto di accesso alle aree gioco dei parchi e delle aree ludiche attrezzate situate in Piazza UNICEF, Piazza Collodi e Parco Belvedere;
- il divieto di circolazione sul territorio comunale dalle ore 18:00 alle ore 22:00 per i minori di anni 18, se non accompagnati da un maggiorenne convivente e salvo che per comprovate e documentate esigenze di salute, lavoro o estreme necessità;
- il divieto di consumare cibi e/o bevande al di fuori degli esercizi commerciali di ogni tipologia, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'attività motoria all'aperto è consentita solo in forma individuale;

DISPONE

- che la Polizia Locale e tutte le altre Forze di Polizia presenti sul territorio siano incaricate della verifica dell'osservanza e del rispetto della presente Ordinanza e di tutte le norme vigenti atte a prevenire la diffusione ed il contagio da COVID-19;

- di trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Taranto, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri;

- all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere alla chiusura delle aree interessate e di affiggere idonei avvisi in corrispondenza degli accessi di queste ultime, anche mediante la posa di transenne per rendere più visibile e chiaro il precetto.

AVVISA

che, salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 con sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000 e ai sensi dell'art. 650 C.P..

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet www.comune.avetrana.ta.it.

Avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.

Dalla Casa Comunale, 13 aprile 2021

IL VICE SINDACO
Alessandro SCARCIGLIA

The image shows the official seal of the Comune di Avetrana, Provincia di Taranto, on the left. To its right is the printed name of the Vice Mayor, Alessandro SCARCIGLIA, and a handwritten signature in black ink.